

VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

§ RIFERIMENTI DI LEGGE

Circolare Ministero Finanze 03.05.1996, n. 108/E; D.Lgs. n. 241/1997.

§ DISPOSIZIONI GENERALI

Entro il giorno 16.03.2004 le Società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.) devono corrispondere la tassa annuale forfetaria di numerazione e bollatura dei libri e registri proporzionata all'ammontare del capitale sociale esistente al 01.01.2004.

Entro tale data è possibile inoltre regolarizzare con il ravvedimento operoso l'eventuale omesso versamento, alla scadenza prevista (17.03.2003), della tassa dovuta per il 2003.

§ AMBITO SOGGETTIVO

La tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri e registri, il cui versamento va effettuato entro il 16.03.2004, riguarda esclusivamente le Società di capitali. Tra i **soggetti obbligati** rientrano, come precisato nella Circolare Ministero delle Finanze 03.05.1996, n. 108/E, anche le:

- Società in **liquidazione ordinaria**;
- Società sottoposte a **procedure concorsuali** (con esclusione delle Società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice Civile.

Sono **esonerati** dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

- **Società cooperative e di mutua assicurazione**;
- **consorzi che non hanno assunto la forma di Società consortili** (Risoluzione Ministero delle Finanze 10.11.1990, n. 411461);
- **Società di capitali dichiarate fallite** (Tribunale di Torino, ordinanza 19.2.1996), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese", e non invece delle scritture previste dal Codice civile.

Si noti in particolare che le Società che hanno provveduto al versamento e successivamente **trasferiscono la sede sociale** nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio delle Entrate non sono tenute ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, per effetto del trasferimento, non è prevista una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri.

STUDIO ALBANO
Consulenza societaria, tributaria ed aziendale

Nicola Albano

Dott. Gianluca Gorlani

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Zoli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

§ **IMPORTI DOVUTI**

Per determinare l'importo della tassa da versare, è necessario fare riferimento all'ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione **esistente al giorno 01.01 dell'anno per il quale si effettua il versamento.**

<i>Capitale sociale/fondo di dotazione all'01.01.2004</i>	<i>Tassa annuale dovuta</i>
Inferiore o pari a €516.456,90	€309,87
Superiore a €516.456,90	€516,46

La tassa annuale:

- è dovuta in **misura forfetaria**, indipendentemente dal numero di libri e pagine utilizzati durante l'anno solare;
- sostituisce il costo rappresentato dalla tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro delle assemblee, libro del consiglio di amministrazione, libro dei soci, ecc.);
- è **deducibile** ai fini IRES e IRAP.

Pertanto, l'importo da versare entro il 16.3.2004 va individuato considerando il capitale sociale/fondo di dotazione esistente all'1.1.2004; **eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, non assumono alcuna rilevanza** (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2005).

Per esemplificare, la Società "Eta S.r.l." che presenta al 01.01.2004 un capitale sociale pari a Euro 490.000,00, ed in data 09.03.2004 aumenta il medesimo a Euro 620.000,00, deve versare per il 2004 Euro 309,87; solo a partire dal 2005 la tassa sarà pari a Euro 516,46.

§ **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato **tramite mod. F24** nel quale devono essere riportati i seguenti dati:

- **Codice tributo** 7085;
- **Periodo di riferimento** 2004.

L'importo **può essere compensato**, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, con eventuali crediti disponibili. A tal fine è necessario presentare il mod. F24 ancorché "a zero".

In sede di ogni richiesta di vidimazione di libri successiva al 16.03.2004 è necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del mod. F24.

Tuttavia, qualora la vidimazione sia effettuata anteriormente a tale data, la prova del pagamento non può essere richiesta, non essendo ancora decorso il termine per il versamento (Risoluzione Ministero delle Finanze 20.11.2000, n. 170/E). In ogni caso, il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere successivamente operato dall'Amministrazione finanziaria, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

STUDIO ALBANO
Consulenza societaria, tributaria ed aziendale

Nicola Albano

Dott. Gianluca Gorlani

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Zoli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Se dunque, per esempio, la Società "Zeta S.r.l." deve vidimare il Libro verbali assemblee in data 08.03.2004, il Registro delle Imprese competente non può richiedere l'esibizione del mod. F24 attestante il versamento dovuto per il 2004, in quanto il termine ultimo per adempiere a tale obbligo scade il 16.03.2004.

§ **SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 01.01.2004**

Le Società di capitali costituite successivamente all' 1.1.2004 sono tenute a:

- versare la tassa forfetaria di €309,8 o €516,4 **esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007**, intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative;
- esibire l'attestazione di tale versamento all'Ufficio delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/7).

§ **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Si rammenta che l'omesso versamento della tassa in esame comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo dovuto** (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97).

È possibile sanare l'omissione con il ravvedimento operoso **entro un anno dalla violazione**. A tal fine è necessario versare la tassa annuale comprensiva degli interessi (3% fino al 31.12.2003; 2,5% dall' 1.1.2004) e la sanzione ridotta pari a:

- **3,75%** se il ravvedimento è effettuato **entro il 15.4.2004** dalla scadenza;
- **6%** se il ravvedimento è effettuato **dal 16.4.2004 ma entro il 16.3.2005**.

Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:

- il codice ufficio "RCC" (da indicare al campo 6);
- la causale "SZ" (da indicare al campo 9);
- il codice tributo "678T - sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative" (da indicare al campo 11).

Si ricorda a tutte le Società che tengono internamente la propria contabilità di predisporre per tempo e di versare in Banca entro il 16.03.2004 la delega di pagamento, anche qualora presentasse un saldo finale pari a zero.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali informazioni.

Brescia, lì 04 marzo 2004